



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

api – anonima petroli italiana
(di seguito denominato api)

*"Rafforzare il rapporto tra scuola, università
e mondo del lavoro"*



VISTO

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento."

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;



la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2016, prot. N. 38 del 30 novembre 2015;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola, università e mondo del lavoro e di offrire agli studenti nuove opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro come punto qualificante della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- promuove iniziative volte alla formazione universitaria che indirizzino gli studenti verso realtà produttive del Paese.
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo e stimolando, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici ed aziende con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;

l'Api, anonima petroli italiana (di seguito api):

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico e universitario nazionale, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, alla valorizzazione della cultura tecnica e industriale nel nostro Paese, allo sviluppo delle competenze necessarie ai giovani per inserirsi nel mercato del lavoro e al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti.



- rende disponibile la professionalità dei propri addetti e l'accoglienza delle proprie strutture, che costituiscono un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il mantenimento di capacità competitive sui mercati internazionali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

Il MIUR e API, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica ed universitaria, con il presente Protocollo d'Intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione, il sistema universitario e il mondo del lavoro e dell'industria, con particolare riguardo al mondo dell'energia e al settore del downstream petrolifero (tecnologie legate alla raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi), al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nei settori di riferimento;
- diffondere conoscenze e competenze relative ai temi dell'energia, della tutela dell'ambiente e del futuro della mobilità attraverso il contatto diretto con gli operatori del settore;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione, dell'istruzione superiore e della formazione professionale, anche in linea con le esigenze del mondo produttivo del settore energetico, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Tale collaborazione si avvarrà in via prioritaria degli strumenti dell'alternanza tra scuola e lavoro e della cooperazione con le istituzioni universitarie nella definizione dell'offerta formativa.

Art. 2 (Impegni delle Parti)

Attraverso questo Protocollo le parti contraggono i seguenti impegni.

Il MIUR si impegna, anche tramite i propri Uffici Scolastici Regionali, Uffici di Ambito Territoriale ed Atenei a:

- dare diffusione del presente protocollo d'intesa presso le istituzioni scolastiche delle Regioni interessate;
- contribuire all'identificazione delle scuole e delle classi coinvolte nel progetto anche attraverso l'elaborazione di specifici criteri;
- facilitare le relazioni fra API, le istituzioni scolastiche e gli Atenei interessati alla realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- fornire consulenza su specifici aspetti normativi inerenti il presente accordo;
- sostenere la diffusione degli esiti delle attività svolte, nell'ambito della propria comunicazione istituzionale nazionale ed internazionale.



API si impegna, nel rispetto dei propri atti di programmazione, a:

- definire, d'intesa con il MIUR, percorsi di alternanza scuola lavoro relativi alle professionalità del settore industriale in cui opera, e in particolare della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi;
- avviare ogni anno ai percorsi triennali di alternanza scuola lavoro un numero di studenti da definire sulla base delle intese con le scuole interessate;
- definire annualmente - nell'ambito dei propri contesti organizzativi e professionali, in relazione alle sedi territoriali, ai fabbisogni professionali ed alle professionalità ivi in servizio - la tempistica di attuazione e lo standard di durata in ore dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- sostenere la co-progettazione con le singole istituzioni scolastiche dei percorsi, ponendo a disposizione le proprie competenze tecnico-professionali e di gestione delle risorse umane;
- coordinare le attività previste dai percorsi di cui sopra, progettati congiuntamente alle istituzioni scolastiche;
- valorizzare nell'ambito delle proprie attività di comunicazione istituzionale gli esiti delle attività a contenuto didattico-professionale;
- fornire, se compatibili con le proprie esigenze organizzative, sostegno a progetti promossi dagli istituti scolastici rivolti a gruppi di studenti e/o classi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.
- definire, previo accordo con le singole Università pubbliche e private italiane, percorsi formativi per l'approfondimento delle tematiche del mondo del downstream petrolifero da offrire agli studenti all'interno dei percorsi di laurea o master, anche tenendo conto delle prospettive di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, che tali percorsi formativi potrebbero generare
- iscriversi nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, tenuto dalle CCIAA.

Le Parti, nell'esercizio delle proprie rispettive competenze e nella collaborazione reciproca per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al presente Protocollo, si impegnano a promuovere e coordinare una valutazione delle esperienze attivate.

Art. 3

(Progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro)

Sulla base delle disponibilità accertate da API è prevista, per ciascun anno scolastico, la stesura di un piano attuativo, per l'esplicitazione delle attività di alternanza scuola lavoro, siglato dalle Parti. Nel piano attuativo risulteranno specificati:

- i criteri per l'accesso all'opportunità formativa da parte delle scuole interessate;
- le modalità di realizzazione dei percorsi;
- il periodo indicativo di programmazione;
- gli standard di durata in ore;



Il piano attuativo è presentato alle istituzioni scolastiche interessate secondo modalità trasparenti, rivolte a favorire la progettualità e la qualità dei percorsi, che prevedono la candidatura delle istituzioni scolastiche e la valutazione delle medesime.

L'iter procedurale è espletato con tempistica coerente alla co-progettazione delle attività da parte dei soggetti attuatori di cui all'art. 4 e loro successiva realizzazione nell'arco del medesimo anno scolastico.

Art. 4

(Soggetti attuatori delle attività di alternanza scuola lavoro)

API e le singole istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, quali soggetti attuatori delle attività formative, stipulano, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni per i percorsi di alternanza scuola lavoro.

I percorsi formativi sono oggetto di:

- progettazione congiunta fra le istituzioni scolastiche e API;
- monitoraggio congiunto, in corso di realizzazione, da parte dei soggetti attuatori dei medesimi al fine di verificarne l'andamento e apportare eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari;
- valutazione congiunta dei risultati, anche in esito alla certificazione delle competenze raggiunte dagli studenti.

Art. 5

(Monitoraggio e valutazione)

Le attività saranno oggetto, al termine di ciascuna annualità, di monitoraggio e valutazione congiunta delle Parti sull'andamento delle stesse. A tal fine è costituito un comitato paritetico, che curerà in particolare:

- la predisposizione di convenzioni-tipo relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche e delle strutture ospitanti di API;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'elaborazione di strumenti convenzionali con gli Atenei interessati, al fine di implementare percorsi formativi con le finalità di cui al presente protocollo;
- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di occupazione.

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare al MIUR, e nello specifico al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, ed ad API, evidenziando le iniziative assunte, i punti



forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie. Con modalità analoghe per le attività relative ai percorsi della formazione superiore, il Comitato provvederà ad una specifica relazione da sottoporre al Direttore generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore e ad API.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per l'Amministrazione.

Art. 6
(Gestione e organizzazione)

Il MIUR, attraverso la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, cura la costituzione del Comitato di cui all'Art. 5, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 7
(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso i propri uffici periferici, con l'obiettivo di favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e di diffondere forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e le unità produttive di api.

Art. 8
(Oneri)

Nulla è dovuto alle parti per oneri eventualmente sostenuti in vigore del presente Protocollo d'Intesa

Art. 9
(Durata del Protocollo)

Il presente Protocollo ha validità per il triennio 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020 e sarà rinnovabile per un successivo triennio subordinatamente a positiva congiunta valutazione delle attività realizzate.

Il Protocollo sarà oggetto di revisione congiunta che si dovesse rendere necessaria a seguito della valutazione delle attività realizzate e/o di motivata richiesta di una parte e/o di successive modificazioni della normativa vigente.

Roma, 22 Novembre 2016

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

api, anonima petroli italiana

*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

Il Presidente

Stefania Gianhini


Ugo Brachetti Peretti
